



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

PO Gestione Risorse umane e organizzazione

DETERMINAZIONE N° 1102 DEL 08/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE DELL'AREA POLIZIA LOCALE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Sindaco n. 33 del 27 agosto 2018, all'esito di specifica procedura selettiva pubblica indetta con determinazione n. 528 del 10.05.2018, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL e ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di organizzazione vigente, veniva affidato l'incarico di direzione dell'Area Polizia Locale al Dott. Lupidi Cristian, dal 10 settembre 2018, per tre anni, fino al 9 settembre 2021, salva facoltà di proroga dello stesso fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco incaricante;
- A seguito del predetto incarico dirigenziale, in data 7 settembre 2018 è stato sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del citato articolo 110 comma 1 del TUEL, con inquadramento del Dott. Lupidi Cristian nella qualifica dirigenziale con decorrenza 10 settembre 2018 fino al 9 settembre 2021, previa verifica del collocamento in aspettativa dello stesso presso il Comune di Castel di Lama ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110 comma 5 del TUEL;
- Con decreto del Sindaco n. 48 del 27 luglio 2021 è stato prorogato l'incarico di direzione dell'Area Polizia Locale affidato al Dott. Lupidi Cristian fino alla data di scadenza del mandato amministrativo del Sindaco incaricante;
- Con il medesimo decreto sindacale, si è dato mandato al Dirigente dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione di prorogare il termine di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, con inquadramento nella qualifica dirigenziale, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco incaricante, mediante la stipula di un nuovo contratto di lavoro e previa acquisizione dell'atto adottato dal Comune di Castel di Lama **di concessione al dipendente Lupidi Cristian dell'aspettativa** ai sensi dell'articolo 110 comma 5 del TUEL;
- Il Comune di Castel di Lama, con nota prot. n. 47326 del 4 agosto 2021, ha trasmesso al Comune di Jesi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 3 agosto 2021, con la quale, richiamando il recente parere del

Dipartimento della Funzione Pubblica sulla non obbligatorietà di concedere l'aspettativa prevista dall'articolo 110 comma 5 del TUEL, ha negato la concessione della citata aspettativa al Dott. Lupidi Cristian, con la conseguenza che il Comune di Jesi non può più procedere alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato con accesso alla qualifica dirigenziale, stante il divieto di cumulare rapporti di impiego di lavoro subordinato con più pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'articolo 53 comma 1 del dlgs 165 / 2001;

PRESO ATTO che con DGC n. 204 del 2 settembre 2021 la Giunta Comunale, al punto n. 3 del dispositivo, ha stabilito che per la copertura del posto di Dirigente assegnato all'Area Polizia Locale, vacante dal 10 settembre 2021, si debba procedere, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL, predisponendo tutti gli atti necessari per l'avvio e la gestione della procedura selettiva finalizzata ad individuare un nuovo soggetto con cui stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale, stabilendo altresì come indirizzo generale, che i candidati da selezionare abbiano maturato adeguata esperienza di almeno due anni quale comandante di corpo, oppure di almeno cinque anni quale vice comandante di corpo con almeno quattordici unità, oppure quale responsabile del servizio di polizia locale, con incarico di posizione organizzativa, con almeno cinque unità di personale;

VISTO a tal proposito l'articolo 110 comma 1 e 3 del Dlgs 267 / 2000 (TUEL) che testualmente recitano:

1. Lo statuto può prevedere che **la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.** Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, **gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.**

3. **I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.**

VISTO, in relazione alla durata minima e massima degli incarichi dirigenziali, l'articolo 19 comma 2 del dlgs 165 / 2001 che stabilisce:

Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. ... Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

VISTO l'articolo 88 del dlgs 267 / 2000 (TUEL) che afferma:

All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, [ora dlgs 165 / 2001] e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

VISTO altresì l'articolo 54 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Jesi che afferma:

Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.

VISTO, in fine, l'articolo 18 del regolamento di organizzazione che, in coerenza con la disposizione Statutaria, prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale, in attuazione dell'articolo 110 del TUEL.

EVIDENZIATO, *in ordine alla durata minima dei contratti a tempo determinato ex articolo 110 del TUEL, che, nonostante il disposto del comma 3 della citata disposizione, che lega la durata del contratto di lavoro a tempo determinato alla durata del mandato elettivo del sindaco incaricante, si è in realtà sviluppata e consolidata una giurisprudenza, la quale ha ritenuto applicabile anche agli enti locali il disposto dell'articolo 19 comma 2 del dlgs 165 / 2001 sopra richiamato, in forza del quale gli incarichi dirigenziali di livello non generale devono avere tutti una durata minima di tre anni ed una durata massima di 5 anni* (in tal senso: Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 478 del 13 gennaio 2014; Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 11015 del 5 maggio 2017; Tar Puglia sentenza n. 14 del 9 gennaio 2019)

PRESO ATTO del Parere della Funzione pubblica DFP-0025780-P-16/04/2021, il quale ha precisato che l'ente locale di cui il candidato è già dipendente non è obbligato a rilasciare l'aspettativa ex articolo 110 comma 5 del TUEL, ma può negarla in relazione alle proprie ed oggettive esigenze organizzative.

EVIDENZIATO che, in relazione alla citata non obbligatorietà dell'aspettativa, nell'avviso pubblico, **allegato al presente atto**, viene previsto che i candidati già dipendenti di altre pubbliche amministrazioni risolvano, prima della formalizzazione dell'incarico dirigenziale con specifico decreto del Sindaco, la situazione di incompatibilità derivante dal divieto di cumolo di impieghi pubblici previsto dall'articolo 53 comma 1 del dlgs 165 / 2001, stabilendo che tale risoluzione possa avvenire o con la presentazione del provvedimento di aspettativa ex articolo 110 comma 5 del TUEL da parte dell'amministrazione di appartenenza, oppure con la presentazione di un semplice nulla osta rilasciato dalla amministrazione **di appartenenza**, contenente un esplicito impegno a concedere la detta aspettativa ex articolo 110 comma 5 TUEL entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta individuazione.

RITENUTO necessario, pertanto, avviare la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Polizia Locale, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i. approvando il relativo avviso di selezione;

RICHIAMATO l'articolo 19 bis del regolamento di organizzazione vigente disciplinate la procedura di selezione del candidato a cui affidare l'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 110 citato ed in coerenza del quale è stato predisposto il citato avviso di selezione;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;

RITENUTA la competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dei decreti dirigenziali n. 36 del 22.05.2019, n. 45 del 31.05.2019, n. 23 del 27.05.2020 e 90 del 2.12.2020 relativi all'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione e alla definizione delle relative deleghe gestionali;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 30/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per gli esercizi 2021/2023;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare l'avviso pubblico di cui al documento allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'individuazione, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Dlgs 267 / 2000, di un soggetto a cui affidare l'incarico di direzione dell'Area di Polizia Locale e delle connesse funzioni di Comandante del Corpo della polizia locale del Comune di Jesi;
- Di stabilire che il predetto avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Jesi, nella sezione "Concorsi", per almeno 20 giorni consecutivi entro cui i candidati interessati potranno presentare apposita istanza di partecipazione alla selezione;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della commissione esaminatrice secondo le disposizione dell'avviso;

La presente determinazione, composta di n. 4, pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

Mengucci Giacomo

(atto sottoscritto digitalmente)